



Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali (LSADS)

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a dati salariali a fini fiscali tra la Svizzera e uno Stato partner secondo un trattato internazionale che prevede tale scambio.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie del trattato applicabile nel singolo caso.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- trattato applicabile*: un trattato internazionale secondo l'articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso;
- Stato partner*: uno Stato con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali a fini fiscali.

RS ...

¹ RS 101

² FF 2024 ...

Sezione 2: Informazioni relative a dati salariali da trasmettere allo Stato partner

Art. 3 Obblighi del datore di lavoro

¹ Se un trattato internazionale prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali, il datore di lavoro deve presentare annualmente all'autorità fiscale cantonale le informazioni relative a dati salariali conformemente all'articolo 129 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta (LIFD).

² Tale obbligo si prescrive in dieci anni dalla fine dell'anno in cui i salari sono stati versati.

Art. 4 Compiti delle autorità fiscali cantonali

¹ Se il trattato applicabile prevede che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trasmetta le informazioni relative a dati salariali allo Stato partner, le autorità fiscali cantonali trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC le informazioni prescritte dal trattato applicabile al più tardi due mesi prima della data prevista dal trattato applicabile per lo scambio di informazioni.

² Se il trattato applicabile prevede che le autorità fiscali cantonali trasmettano i dati direttamente all'autorità estera, le autorità fiscali cantonali trasmettono all'autorità competente dello Stato partner entro il termine stabilito nel trattato applicabile le informazioni prescritte dal trattato applicabile che hanno ricevuto dai datori di lavoro.

Art. 5 Compiti dell'AFC

¹ L'AFC trasmette all'autorità competente dello Stato partner entro il termine stabilito nel trattato applicabile le informazioni che ha ricevuto dalle autorità fiscali cantonali secondo il trattato applicabile.

² L'AFC segnala all'autorità competente dello Stato partner le restrizioni inerenti all'utilizzazione delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato applicabile.

³ Se il trattato applicabile prevede che le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico possano essere utilizzate, previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato partner che le ha trasmesse, anche per fini diversi da quelli fiscali, l'AFC, previa pertinente verifica, autorizza tale utilizzazione.

⁴ Se le informazioni sono inoltrate ad autorità penali, l'AFC autorizza l'inoltro d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

³ RS 642.11

Sezione 3: Informazioni relative a dati salariali trasmesse dall'estero

Art. 6 Utilizzazione del numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche

Se l'autorità competente di uno Stato partner è tenuta a trasmettere il numero d'identificazione fiscale svizzero per una persona fisica nell'ambito dello scambio automatico di informazioni relative a dati salariali, utilizza il numero AVS della persona interessata ai sensi dell'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 7 Compiti dell'AFC

¹ Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero, l'AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse da altri Stati partner alle autorità fiscali cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione del trattato applicabile.

² Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all'utilizzazione delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato applicabile.

³ Se il trattato applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l'AFC inoltra le informazioni ricevute automaticamente da uno Stato partner ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso, l'AFC chiede il consenso dell'autorità competente dello Stato partner che ha trasmesso le informazioni.

Art. 8 Procedura

¹ Se il trattato applicabile prevede la comunicazione di un numero d'identificazione fiscale, le autorità fiscali cantonali comunicano annualmente all'AFC entro due mesi dalla fine dell'anno civile considerato i numeri AVS delle persone fisiche imponibili illimitatamente nel proprio Cantone.

² L'AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni ricevute automaticamente dallo Stato partner basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, conformemente al trattato applicabile, sono necessari ai fini dell'identificazione.

³ L'AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dallo Stato partner alle autorità fiscali cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte del Cantone in cui il lavoratore interessato è imponibile illimitatamente rientranti nel campo di applicazione del trattato applicabile.

⁴ Ai collaboratori di tali autorità è concesso l'accesso a queste informazioni soltanto se utilizzano l'autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d'identificazione fisico, univoco e non falsificabile.

⁴ RS 831.10

Sezione 4: Obblighi di informazione e di conservazione dei datori di lavoro

Art. 9 Obbligo di informare i lavoratori

All'inizio del rapporto di lavoro o al più tardi il 28 febbraio dell'anno della prima trasmissione di informazioni concernenti un lavoratore a uno Stato partner, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore interessato informazioni concernenti:

- a. il trattato applicabile e il suo contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base di tale trattato;
- b. lo Stato partner al quale le informazioni saranno trasmesse;
- c. l'utilizzazione autorizzata delle informazioni secondo il trattato applicabile;
- d. i diritti del lavoratore interessato secondo la legge federale del 25 settembre 2020⁵ sulla protezione dei dati (LPD) e la presente legge.

Art. 10 Obbligo di conservazione

Il datore di lavoro deve conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958^f del Codice delle obbligazioni⁶, i documenti che ha elaborato e i giustificativi che ha ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dai trattati applicabili e dalla presente legge.

Sezione 5: Protezione dei dati

Art. 11 Diritti dei lavoratori

¹ Il lavoratore interessato ha nei confronti del datore di lavoro i diritti sanciti nella LPD⁷ per quanto concerne le informazioni raccolte da quest'ultimo e la loro trasmissione all'autorità competente dello Stato partner.

² Se le autorità fiscali cantonali trasmettono informazioni a uno Stato partner o all'AFC sulla base del trattato applicabile, il lavoratore interessato ha nei loro confronti i diritti definiti nella legge cantonale sulla protezione dei dati o, se del caso, nella convenzione intercantonale applicabile.

³ Il diritto cantonale può prevedere che nei confronti dell'autorità fiscale cantonale il lavoratore interessato possa far valere esclusivamente il proprio diritto di accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione.

⁴ Rispetto all'AFC, il lavoratore interessato può far valere esclusivamente il proprio diritto d'accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per il lavoratore interessato uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i

⁵ RS 235.1

⁶ RS 220

diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 12 Procedura

¹ Se le informazioni trasmesse all'autorità competente dello Stato partner sono rettificcate in seguito a una decisione passata in giudicato, il datore di lavoro deve trasmettere le informazioni rettificcate all'autorità fiscale cantonale.

² L'autorità fiscale cantonale le trasmette conformemente al trattato applicabile all'autorità competente dello Stato partner o all'AFC, che le inoltra all'autorità competente dello Stato partner.

Sezione 6: Organizzazione e procedura

Art. 13 Compiti dell'AFC

¹ L'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni sullo scambio automatico di dati salariali a fini fiscali previste nel trattato applicabile e nella presente legge.

² Adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione.

³ Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

⁴ Può emanare istruzioni.

Art. 14 Trattamento dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti secondo i trattati applicabili e la presente legge l'AFC può trattare i dati personali necessari, inclusi i dati degni di particolare protezione, segnatamente i dati relativi a procedimenti e sanzioni penali e amministrativi in materia fiscale.

² Per l'adempimento dei suoi compiti secondo i trattati applicabili e la presente legge, l'AFC può utilizzare sistematicamente il numero AVS.

Art. 15 Sistema d'informazione

¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione che ha ricevuto in base ai trattati applicabili e alla presente legge, segnatamente i dati relativi a procedimenti e sanzioni penali e amministrativi in materia fiscale.

² I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

³ Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo i trattati applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

⁸ RS 172.021

- a. ricevere e inoltrare informazioni secondo i trattati applicabili e il diritto svizzero;
- b. trattare procedure legali connesse ai trattati applicabili e alla presente legge;
- c. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- e. lottare contro i reati fiscali;
- f. approntare statistiche.

⁴ Al fine di assicurare la sicurezza dei dati, l'AFC prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari secondo la LPD⁹, segnatamente per la struttura e la gestione del sistema d'informazione, nonché le autorizzazioni di accesso e di trattamento.

⁵ Il sistema d'informazione dell'AFC è autonomo e ospitato sulla piattaforma dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione per conto dell'AFC. Può essere collegato in rete con i sistemi di altre unità organizzative dell'AFC per scambiare dati di riferimento se i dati trattati nei sistemi interessati sono identici e se ciò è necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.

⁶ L'AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui li ha ricevuti.

⁷ L'AFC può concedere alle autorità fiscali cantonali a cui inoltra le informazioni secondo l'articolo 7 capoverso 1 l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d'informazione di cui tali autorità necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

⁸ Ai collaboratori di tali autorità è concesso l'accesso alle informazioni soltanto se utilizzano l'autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d'identificazione fisico, univoco e non falsificabile.

⁹ Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Art. 16 Obbligo di informazione

¹ Devono informare l'AFC, su richiesta, in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione dei trattati e della presente legge:

- a. le autorità fiscali cantonali;
- b. i datori di lavoro.

² Il termine di prescrizione previsto dall'articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 17 Obbligo del segreto

¹ Chiunque è incaricato dell'esecuzione di un trattato applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.

² L'obbligo del segreto non si applica:

⁹ RS 235.1

- a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo il trattato applicabile e la presente legge;
- b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal Dipartimento federale delle finanze a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell'esecuzione del trattato applicabile e della presente legge;
- c. se il trattato applicabile dispensa dall'obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

Art. 18 Procedure elettroniche

¹ Le autorità fiscali cantonali e l'AFC scambiano le informazioni previste dai trattati applicabili e dalla presente legge per via elettronica.

² Assicurano l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 19 Violazione degli obblighi del datore di lavoro

¹ È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta l'articolo 3 capoverso 1 o l'articolo 16 capoverso 1 lettera b.

² La multa è di 1000 franchi al massimo e, nei casi gravi o di recidiva, è di 10 000 franchi al massimo.

³ Se la violazione degli obblighi del datore di lavoro ricade simultaneamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni penali del presente articolo e dell'articolo 174 capoverso 1 lettera b LIFD¹⁰, si applica soltanto quest'ultima disposizione.

Art. 20 Procedura

¹ Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974¹¹ sul diritto penale amministrativo (DPA).

² L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

Sezione 8: Referendum ed entrata in vigore

Art. 21

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS 642.11

¹¹ RS 313.0